Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Giovedì, 7 gennaio 1932 - Anno X** — **Numero 4**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte, non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoll, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di O. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento versando il corrispondente importo sul conto corrente postale 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI 1931

Numero di pubblicazione

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 4 DEL 7 GENNAIO 1932-X:
Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile dei prezzi n. 1.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1877.

LEGGE 17 dicembre 1931, n. 1582.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo; e convalidazione del R. decreto 18 giugno 1931, n. 791, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni autonome dei monopoli di Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, dell'Azienda autonoma statale della strada, e di quelle delle poste e telegrafi e dei telefoni di Stato, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 2.

È convalidato il R. decreto 18 giugno 1931, n. 791, col quale sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1878.

LEGGE 17 dicembre 1931, n. 1583.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 maggio 1931, n. 612, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1930-31; e convalidazione dei Regi decreti 4 e 18 maggio 1931, nn. 554 e 596, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 maggio 1931, n. 612, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1930-31.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 4 maggio 1931, n. 554, e 18 maggio 1931, n. 596, coi quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1879.

LEGGE 17 dicembre 1931, n. 1584.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1215, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1931-32; e convalidazione dei decreti Reali 24 settembre 1931, nn. 1221 e 1222, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1215, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 24 settembre 1931, numeri 1221 e 1222, coi quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1931-32.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1880**.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1931, n. **1572**.

Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità di riunire in un testo unico tutte le disposizioni concernenti il nuovo catasto, ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, contenute nelle leggi:

1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª;
20 giugno 1889, n. 6130, serie 3ª;
21 gennaio 1897, n. 23;
7 luglio 1901, n. 321;
11 giugno 1922, n. 778;
5 gennaio 1928, n. 135;
21 giugno 1928, n. 1773;
11 luglio 1929, n. 1260;

nei Regi decreti emanati per delegazione di legge:

16 dicembre 1922, n. 1717;
7 gennaio 1923, n. 17;
11 marzo 1923, n. 637;
14 giugno 1923, n. 1276;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative sul nuovo catasto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 113. — MANCINI.

Testo unico.

Art. 1.

(Art. 1 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:

1° di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;

2° di perequare l'imposta fondiaria.

E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.

Art. 2.

(Art. 2 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 e 2 legge 11 giugno 1922, n. 778).

La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità o classe, o abbiano la stessa destinazione.

Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all'imposta fondiaria.

Su richiesta del Ministro per l'educazione nazionale, saranno inscritte nei registri catastali, con apposita annotazione, le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili dichiarati soggetti a speciale protezione, a mente della legge 11 giugno 1922, n. 778, perchè presentano un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Art. 3.

(Art. 3 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; articolo unico legge 20 giugno 1889, n. 6130, serie 3ª).

Il rilevamento sarà eseguito da periti delegati dalla Amministrazione del Catasto, coi metodi che la scienza indicherà siccome i più idonei a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro.

Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici.

Le nuove mappe saranno nella scala di 1/2000.

Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento, delle particelle potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500, e dove sia consigliato dal minore frazionamento, nella scala di 1/4000.

Art. 4.

(Art. 4 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

Prima che comincino le operazioni di rilevamento si procederà alla ricognizione della linea di confine (*delimitazione*), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (*terminazione*):

a) dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato;

b) delle proprietà comprese nei singoli comuni.

Art. 5.

(Art. 5 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23).

La delimitazione del territorio comunale e delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita per cura dell'Amministrazione del Catasto, in concorso della Commissione censuaria comunale, ed in contradditorio delle parti interessate o di loro delegati. I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal Podestà; l'assenza loro, o della Commissione censuaria comunale, non sospende il corso dell'operazione.

Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dal delegato dell'Amministrazione o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti o risolute dal delegato stesso giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.

Art. 6.

(Art. 6 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23).

La terminazione dei territori comunali sarà fatta per cura delle Amministrazioni municipali. La terminazione delle pro-

prietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita dai rispettivi possessori.

Col regolamento si stabiliranno le norme opportune per dette operazioni.

I termini saranno riferiti in mappa.

L'omissione della terminazione non ritarderà le altre operazioni catastali.

Art. 7.

(Art. 7 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 1 della legge 5 gennaio 1928, n. 135).

Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento dei delegati delle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali, e coll'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.

L'assenza però dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento e con riserva di ogni diritto.

I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

Il Governo potrà fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una facile sorveglianza e verificazione.

Se la proprietà indivisa dell'immobile è comune a più persone, l'intestazione indicherà le quote dei singoli partecipanti, ciascuno dei quali sarà tenuto in solido al pagamento dell'imposta.

Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di più persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilità del sopra o sotto suolo, la intestazione indicherà come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti, specificando la consistenza dei diritti medesimi e attribuendo a uno dei compossessori il godimento di ogni altro diritto all'infuori di quelli specificati, ed assegnando ad ognuno una parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi godimenti. Ogni compossessore sarà tenuto al pagamento della propria quota d'imposta, senza vincolo di solidarietà per la quota dovuta dagli altri compossessori, nonostante qualsiasi uso, patto o disposizione di antica legge in contrario; salva soltanto nei rapporti interni fra i compossessori l'osservanza delle diverse pattuizioni risultanti dall'atto scritto di costituzione o di conferma del diritto di godimento, che abbia data certa e risalga a non oltre un trentennio prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, e ciò nei limiti dello stesso trentennio e salva, nei casi che il trentennio venisse a compiersi nei cinque anni successivi alla loro entrata in vigore, la ulteriore osservanza di tali patti per l'intero quinquennio.

Nulla è innovato intorno all'obbligazione di soddisfare l'imposta fondiaria incombente all'usufruttuario, all'usuario, al titolare del diritto di abitazione o all'enfiteuta, debitore di un'annua prestazione in denaro o in derrate, purchè questa sia stabilita in una somma o quantità determinata. Nel caso che la prestazione sia stabilita in una quota parte dei frutti dello immobile, si applicheranno le disposizioni del precedente capoverso.

Nulla è pure innovato in ordine ai rapporti di promiscuità costituiti dalla esistenza di usi civici e di altri diritti particolari a favore di singole collettività sopra immobili di altrui proprietà.

Art. 8.

(Art. 3 legge 5 gennaio 1928, n. 135).

Il rilevamento della coesistenza sullo stesso immobile, dei diversi diritti reali di godimento sarà fatto, su domanda degli interessati, dall'Amministrazione catastale, la quale potrà anche provvedervi d'ufficio. Nel caso di contestazione, l'intestazione dei compossessori di fatto porterà l'annotamento di riserva di ogni diritto.

Art. 9.

(Art. 4 legge 5 gennaio 1928, n. 135).

Le proposte di intestazione e di ripartizione vengono portate a conoscenza degli interessati, i quali hanno diritto di reclamare contro di esse, e vengono rese definitive, coi procedimenti prescritti nell'art. 37 del presente testo unico.

Art. 10.

(Art. 8 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile.

Art. 11.

(Art. 9 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe.

Art. 12.

(Art. 10 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 (4° comma), 2 (2° comma), 5 (3° e 4° comma) R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17)

Di regola ogni comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro per le finanze, con decreto speciale, sulla proposta dell'Ufficio generale del Catasto o delle Commissioni censuarie comunali e sentito il Governatore pel comune di Roma ed il Podestà per tutti gli altri comuni.

Art. 13.

(Art. 11 (1° e 2° comma) legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, art. 1 (1° comma), 5 (4° comma) e 6 (2° comma) R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).

La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe.

La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali.

Agli effetti attuali del catasto, le tariffe d'estimo rappresentano la parte dominicale del reddito medio, ordinario, continuativo ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914.

Le tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale a norma dell'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, in occasione della revisione generale degli estimi catastali, saranno conservate. Quando occorra completarne il quadro o formarlo di nuovo, provvederà l'Amministrazione catastale con gli stessi criteri di cui all'art. 1 del R. decreto sopra citato e con le norme dettate dal Ministro per le finanze a mente dell'art. 6 dello stesso R. decreto.

Art. 14.

(Art. 1 (1° comma) R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717).

I terreni saranno inscritti in catasto nello stato delle colture o di destinazione nel quale si troveranno all'atto

del classamento, senza tener conto di deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali e transitorie. I miglioramenti avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrerà di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate da leggi speciali.

Art. 15.

(Art. 13 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

Ogni particella sarà considerata da sè, senza riguardo alla sua connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e a rapporti personali del possessore.

Art. 16.

(Art. 15 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'art. 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684, e cioè le costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sieno inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

Art. 17.

(Art. 16 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

Le acque d'irrigazione si intenderanno comprese per il loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Nel caso però di terreni irrigati con acque in tutto o in parte di affitto o concesse a canone, sarà fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqua.

Art. 18.

(Art. 17 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 1 legge 11 luglio 1929, n. 1260).

Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare.

I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi, giusta l'articolo 16 del presente testo unico, come accessori dei fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui.

Non si attribuirà alcuna rendita:

a) ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831, ed è abrogato il disposto del 2° alinea, n. 5, del detto articolo;

b) alle strade vicinali contemplate dall'art. 19 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*;

c) alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.

All'area occupata dalle strade ferrate e dalle tramvie in sede propria, colle rispettive dipendenze del piano stradale, sarà applicata una tariffa unica per ogni comune eguale alla tariffa media del comune medesimo.

Art. 19.

(Art. 18 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

Presso il Ministero delle finanze è istituito un Ufficio generale del Catasto, tecnico ed amministrativo, al quale appartiene la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.

Art. 20.

(Art. 5, 2° e 3° comma, R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).

Le operazioni di misura, che potranno anche essere appaltate, saranno compiute dall'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici osservando le disposizioni del presente testo unico.

Le operazioni di qualificazione, classificazione e classamento dei terreni saranno eseguite a cura dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici col concorso delle Commissioni censuarie comunali.

Art. 21.

(Art. 22, legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

Saranno istituite Commissioni censuarie, una comunale per ciascun comune, una provinciale per ciascuna provincia, ed una centrale.

Art. 22.

(Art. 1 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

La Commissione censuaria centrale è composta di dodici membri effettivi e di tre supplenti, nominati dal Ministro per le finanze.

La Commissione risiede presso il Ministero delle finanze ed è presieduta dal Ministro o dal Vice-presidente da lui nominato fra i membri effettivi.

Il direttore generale del catasto, o in caso di assenza un funzionario da lui designato, ha facoltà di intervenire alle sedute della Commissione e di prendere parte alle discussioni senza diritto di voto.

L'ufficio di membro della Commissione centrale è gratuito. Spettano soltanto ai membri della Commissione che non risiedono a Roma, le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura che sarà stabilita dal Ministro.

Le indennità stesse di viaggio e di soggiorno spettano a tutti i commissari per ogni giorno di permanenza fuori di Roma per incarichi speciali dipendenti dal compito affidato alla Commissione.

Art. 23.

(Artfl 2 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

La Commissione censuaria centrale, giusta le norme stabilite per la pubblicazione delle tariffe d'estimo e dei dati catastali, e per la trattazione dei relativi reclami, decide:

a) sui reclami e sulle osservazioni e proposte dell'Ufficio generale del Catasto intorno alla qualificazione, alla classificazione ed alle tariffe e stabilisce le tariffe stesse per tutti i Comuni del Regno;

b) sui reclami dell'Amministrazione catastale e delle Commissioni provinciali, ed anche delle minoranze di queste per erroneità di criteri seguìti in singoli Comuni o in determinate zone nella esecuzione del classamento;

c) sui reclami dei possessori ed enti interessati, delle Commissioni censuarie e dell'Amministrazione catastale, per violazione di legge e per questioni di massima. È in facoltà della Commissione centrale anche il decidere sul merito delle questioni che hanno dato luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione fra diverse Commissioni provinciali, ed in altri casi speciali a giudizio della stessa Commissione centrale.

La Commissione centrale inoltre, sopra richiesta del Ministro e dell'Ufficio generale del Catasto, dà parere:

a) sui metodi di rilevamento e sui limiti delle tolleranze da ammettersi nelle triangolazioni e nei rilevamenti particellari;

b) sulle scale da adottarsi nella costruzione delle mappe;

c) sulle istruzioni da darsi circa i criteri e i procedimenti che si debbono seguire nelle operazioni di qualificazione, di classificazione e di classamento e nella formazione delle tariffe;

d) e, in generale, sulle istruzioni di massima relative alla formazione ed alla pubblicazione del catasto;

e) sulle norme da prescriversi per la conservazione del nuovo catasto e degli atti relativi, e per la determinazione dei suoi effetti giuridici;

f) sulle richieste delle provincie per l'acceleramento delle operazioni catastali, sul tempo in cui possono essere compiute, sui preventivi delle spese all'uopo necessarie, e sui reclami delle provincie a catasto accelerato contro gli aumenti di spesa e di tempo per il compimento delle operazioni;

g) sopra qualsiasi altra questione concernente la formazione e la conservazione del Catasto, e sopra ogni altro affare tecnico od amministrativo sul quale il Ministro o il direttore generale credessero opportuno di interpellarla.

Spetta alla Commissione centrale fissare un termine perentorio alle Commissioni censuarie provinciali quando queste non provvedono sollecitamente all'esame dei reclami concernenti i dati catastali risultanti dal classamento ed all'esame delle tariffe e dei relativi reclami.

Infine la Commissione centrale compie tutti gli altri incarichi che il Ministro creda di affidarle in rapporto alle operazioni catastali di qualsiasi genere.

Art. 24.

(Art. 3 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

Il Presidente della Commissione, e per esso il Vice-presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti, dirige i lavori, firma la corrispondenza, presiede le adunanze e cura la esecuzione delle deliberazioni della Commissione stessa in quanto a lei spetta.

Art. 25.

(Art. 4 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

Non possono far parte contemporaneamente della Commissione centrale ascendenti e discendenti, suocero e genero e più fratelli.

I membri della Commissione centrale non possono appartenere ad alcuna altra Commissione censuaria. Se chiamati a far parte di altre Commissioni hanno diritto di scelta, e debbono informarne la Presidenza della Centrale dichiarando per quale Commissione intendono optare.

I periti catastali non possono far parte della Commissione centrale.

Art. 26.

(Art. 5 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

I commissari durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La Presidenza comunica al Ministero delle finanze le vacanze che si verificano nella Commissione per cessazione, per dimissione o per morte, e provoca la nomina dei nuovi commissari.

Art. 27.

(Art. 6 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

La Commissione censuaria centrale non può deliberare se non sono presenti sei membri effettivi o supplenti, oltre il Presidente od il Vice-presidente.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, e in caso di parità si astiene il più giovane dei commissari, che non sia relatore.

I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze, sia per tenersi in corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare la Commissione nei suoi lavori. Essi votano in assenza di qualunque fra i commissari effettivi, anche quando i commissari effettivi presenti siano più di sei.

I membri della Commissione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio o quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suocero e genero; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle. Possono però assistere o prendere parte alle discussioni che vi si riferiscono ma non possono esserne relatori.

Di tutte le adunanze della Commissione centrale saranno compilati i processi verbali.

Art. 28.

(Art. 7 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

Alla dipendenza della Presidenza della Commissione sono posti il Collegio dei periti catastali e la Segreteria.

Il Collegio dei periti è composto di un ingegnere capo, con le funzioni di capo del Collegio, e di quel numero di tecnici che potrà essere richiesto dalle esigenze del servizio.

La segreteria è composta di uno o più segretari.

All'uno ed all'altra è aggregato il personale d'ordine necessario.

I funzionari componenti il Collegio dei periti e la Segreteria vengono destinati a tale ufficio e ne vengono esonerati con decreto Ministeriale, sentito il direttore generale del Catasto ed il Vice-presidente della Commissione.

È fatto assoluto divieto al Collegio dei periti ed alla Segreteria di comunicare, senza esplicito consenso della Presidenza, qualunque atto, documento o decisione della Commissione, a chi non faccia parte della Commissione medesima.

Art. 29.

(Art. 8 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

I locali, mobili, oggetti di cancelleria, stampati e quanto occorra per la Commissione e la Segreteria, sono provveduti, sopra richiesta della Presidenza, dall'Ufficio generale del Catasto.

Art. 30.

(Art. 9 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

La Commissione censuaria centrale corrisponde direttamente tanto con l'Ufficio generale del Catasto, quanto con gli Uffici esterni del Catasto, con le Commissioni provinciali e comunali, e con qualunque altra autorità od ufficio.

Però le decisioni definitive della Commissione sono sempre comunicate pel tramite dell'Ufficio generale del Catasto.

Si comunicano anche all'Ufficio generale medesimo le decisioni di massima prese dalla Commissione centrale, in qualunque stadio dei suoi lavori.

Art. 31.

(Art. 10 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

I delegati della Commissione censuaria centrale, per avere accesso alle private proprietà nell'adempimento dei loro

uffici, devono essere muniti di un certificato rilasciato dal Presidente, o dal Vice-presidente della Commissione medesima.

Art. 32.

(Art. 11 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

Le note delle competenze ai commissari per l'intervento alle adunanze e le tabelle delle indennità dovute ai commissari stessi, e al personale della Segreteria per le missioni, sono approvate dal Vice-presidente, liquidate dalla Segreteria e trasmesse alla Direzione generale del Catasto per le disposizioni di pagamento.

Art. 33.

(Art. 23, 2° comma, legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 giugno 1928, n. 1773).

I componenti le Commissioni comunali saranno nominati uno dal Ministro per le finanze per il comune di Roma e dal Prefetto della Provincia per gli altri comuni, e gli altri per metà dal Governatore per il comune di Roma e dal Podestà per gli altri Comuni, e per l'altra metà dai maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, comprese le donne, in numero di:

80 nei comuni che hanno popolazione superiore a 250.000 abitanti;

60 nei comuni che hanno popolazione eccedente i 60.000 abitanti;

40 in quelli in cui la popolazione supera i 30.000 abitanti;

30 nei comuni la cui popolazione supera i 10.000 abitanti;

20 in quelli che superano i 3000 abitanti;

15 negli altri.

La Commissione elegge nel suo seno il proprio presidente.

Le Commissioni provinciali saranno composte di un Presidente nominato dal Ministro per le finanze, e di commissari nominati per una metà dallo stesso Ministro, e per l'altra dal Rettorato della Provincia.

Il numero dei componenti queste Commissioni sarà determinato nel regolamento.

Art. 34.

(Art. 24 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

Salvo i casi di esenzione che saranno stabiliti dal regolamento, l'Ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali è obbligatorio. Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.

Art. 35.

(Art. 25 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

Nel caso di mancanza delle nomine demandate alle Autorità comunali e provinciali nell'art. 33 del presente testo unico, sarà provveduto rispettivamente dal Prefetto o dal Ministro per le finanze.

Art. 36.

(Art. 2, comma 1°, 2° e 3°, art. 5, comma 1° e 4°, del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 4 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276).

I prospetti delle qualità, classi e tariffe, completati o formati di nuovo ai sensi dell'art. 13 del presente testo unico, saranno sottoposti all'esame delle Commissioni censuarie, e poi resi definitivi con la procedura seguente,

L'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici, non appena ultimate le operazioni per la circoscrizione per la quale si sarà stabilito di attuare il catasto a mente dell'articolo 51 del presente testo unico, comunicherà a ciascuna Commissione censuaria comunale i risultati ottenuti pel suo Comune, i quali saranno resi ostensibili ai possessori di terreni per 30 giorni consecutivi. La Commissione entro 60 giorni dalla comunicazione avrà facoltà di reclamare alla Commissione censuaria centrale contro i risultati predetti tanto in via assoluta quanto in via comparativa.

La Commissione censuaria centrale, sentite le Commissioni censuarie provinciali, che dovranno pronunciarsi entro un mese dalla completa comunicazione dei reclami della circoscrizione per la quale si sarà stabilito di attuare il catasto, nonchè l'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici, deciderà inappellabilmente sui reclami e stabilirà in via definitiva le nuove tariffe comune per comune.

Art. 37.

(Art. 29 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 3 e 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).

Le mappe, i risultati delle misure e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale ed ostensibili.

Contro i risultati della misura e del classamento i possessori interessati potranno reclamare in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in appello alla Commissione censuaria provinciale. Il diritto di appello spetterà anche all'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici di finanza, che curerà l'istruzione dei reclami presentati dai possessori e li trasmetterà poi alla Commissione censuaria competente.

Contro le decisioni pronunciate in appello dalla Commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge.

L'Amministrazione del Catasto e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa, potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nella applicazione delle qualità e classi.

Le mappe potranno essere pubblicate anche prima della formazione delle tariffe, per gli effetti della legge di cui all'art. 10 del presente testo unico.

Art. 38.

(Art. 4 e 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).

Tanto i risultati della misura e del classamento quanto le decisioni della Commissione censuaria comunale saranno portati a conoscenza degli interessati, depositando alla sede del Comune le mappe e gli atti che li contengono; e rendendo ostensibili per 60 giorni, prorogabili di altri 60 dal Ministero delle finanze, le mappe e gli atti coi risultati della misura e del classamento, e per 30 giorni gli atti che contengono le decisioni della Commissione censuaria comunale.

Durante il tempo in cui le mappe e gli atti predetti saranno resi ostensibili dovranno essere prodotti i reclami e gli appelli. Dell'avvenuto deposito degli atti e del tempo concesso per esaminarli e produrre i reclami sarà dato avviso dalla Commissione censuaria comunale con manifesto da pubblicarsi, nei soliti modi, entro 3 giorni dalla consegna da parte dell'Amministrazione catastale delle mappe e degli atti coi risultati della misura e del classamento, o dalla completa definizione dei reclami in prima istanza.

Tanto la Commissione censuaria comunale quanto la Commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro 30 giorni dalla data in cui l'Amministrazione del Catasto avrà ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel Comune.

Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, che saranno depositate presso gli Uffici di attivazione del Catasto e rese ostensibili per non meno di 30 giorni, sarà ammesso, durante lo stesso periodo, il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazione di legge.

Art. 39.

(Art. 31 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3a).

Nulla è innovato, in quanto riguarda la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di catasto, alle disposizioni della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo.

Art. 40.

(Art. 32 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).

Le Commissioni censuarie, i loro delegati ed i periti catastali avranno diritto di accedere, per gli effetti della presente legge, alle private proprietà.

Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire 10 a lire 100.

Art. 41.

(Art. 33 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3a).

Costituiscono il catasto:

1. La mappa particellare;
2. La tavola censuaria;
3. Il registro delle partite;
4. La matricola dei possessori.

Art. 42.

(Art. 34 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3a).

Il catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.

Le volture catastali saranno obbligatorie, e non potranno essere fatte che sulla fede di atti pubblici e di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio, o accertate giudizialmente.

Art. 43.

(Art. 35 legge 1° marzo 1886, n 3682, serie 3a; art. 2 R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717; art. 2 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276).

Daranno luogo a variazioni nell'estimo catastale, in aumento:

1° L'alluvione, la formazione di isole, il ritiro o la deviazione di acque;

2° L'introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani;

3° Il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;

4° La cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3a, o da altre leggi;

5° La revisione del classamento dei terreni migliorati di qualità di coltura o di classe;

6° La cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitù militari che abbiano dato luogo a diminuzione di estimo;

7° Il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;

in diminuzione:

1° La perenzione totale o parziale di beni, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento;

2° Lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani;

3° Il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria;

4° L'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitù militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitù preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile;

5° Il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;

6° La revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualità di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualità di coltura di minor reddito imponibile.

Nessun'altra mutazione, oltre a quelle necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa e nell'applicazione di qualità e classe ai singoli terreni fino alla revisione generale del catasto.

Art. 44.

(Art. 36 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3a).

La revisione generale del catasto non potrà farsi prima che siano trascorsi trent'anni dall'epoca della sua attivazione.

Art. 45.

(Art. 3 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 2 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276).

L'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici ha la facoltà di accertare se la qualità di coltura attribuita in catasto ai singoli terreni corrisponda all'attuale, e di correggere le scritture catastali per ottenere tale corrispondenza. I miglioramenti però avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrerà di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate dalle leggi speciali.

La revisione potrà essere richiesta anche dal singolo possessore per i propri fondi ogni anno nei tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell'imposta terreni. Dei risultati della revisione si terrà conto nel ruolo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 46.

(Art. 37 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3a).

Le esenzioni temporanee dalla imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell'intervallo.

Art. 47.

(Art. 38 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3a).

Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione della imposta dell'anno.

Nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscano determinate zone di terreno o determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative.

Art. 48.

(Art. 39 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

Colla legge di approvazione del bilancio si stanzierà per ogni anno la spesa occorrente per la formazione del catasto.

Le proposte di stanziamento saranno corredate da una relazione dimostrativa dello stato e dello andamento del lavoro.

Art. 49.

(Art. 40 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).

Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto ad eccezione delle seguenti:

Saranno a carico delle provincie:

a) Le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;

b) I locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli Uffici tecnici del Catasto.

Saranno a carico dei comuni:

a) Le spese di delimitazione e terminazione dei territori comunali;

b) Le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali;

c) I locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli Uffici degli operatori catastali del comune;

d) Le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune.

Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori.

Art. 50.

(Art. 41 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, ed art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

I contratti di permuta e di vendita immobiliare, che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta dall'art. 5 del presente testo unico allo scopo riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di lire 10, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da una lira.

Inoltre le relative tasse di archivio, di inscrizione nei repertori notarili e delle volture catastali, nonchè quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà.

Queste disposizioni resteranno in vigore durante il periodo della formazione del nuovo catasto.

Art. 51.

(Art. 47 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
(Art. 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).
(Art. 4 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276).

Nelle provincie nelle quali si saranno applicate le disposizioni del 1° e 2° comma dell'art. 1 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, concernenti la revisione generale degli estimi, e non è in vigore il nuovo catasto, ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, questo sarà attivato per distretto di imposte fuorchè nei casi contemplati negli ultimi due commi del presente articolo.

Le operazioni dovranno farsi simultaneamente soltanto in quel numero di provincie per le quali la spesa complessiva corrisponda ai mezzi provvisti dai bilanci annuali dello Stato.

Se alcuna provincia chiederà, per mezzo del suo Rettorato, che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà della spesa, la domanda sarà accolta in relazione ai fondi stanziati in bilancio e senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre provincie del Regno.

Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Rettorato provinciale.

Anche per le provincie suddette il nuovo catasto sarà attivato per distretto di imposta o per comune a seconda dei casi.

Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatta dal Governo entro due anni dall'applicazione del nuovo estimo all'intera provincia.

Nelle provincie del compartimento ligure-piemontese, dove sia in corso la formazione del nuovo catasto, questo sarà attivato comune per comune senza attendere la ultimazione dei lavori per un intero distretto di imposte.

La stessa norma potrà essere applicata negli altri compartimenti catastali ogni qualvolta il Ministro per le finanze lo reputi indispensabile per eliminare al più presto gravi sperequazioni della imposta fra i singoli contribuenti.

Art. 52.

(Art. 48 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

Per l'accertamento dei beni censibili e non censiti, sono abolite le disposizioni del decreto napolitano del 10 giugno 1817, circa le multe a carico dei possessori di terreni non rilevati in catasto, quando lo scoprimento abbia luogo per effetto delle operazioni di rilevamento disposte dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª.

Sono parimenti abolite le disposizioni dell'anzidetto decreto che attribuiscono le multe ai delatori.

Art. 53.

(Art. 53 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto, giusta l'articolo 51 del presente testo unico, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti della sovrimposta fondiaria provinciale.

A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andrà in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno.

Art. 54.

(Art. 54, comma 4°, legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

I comuni del compartimento ligure-piemontese che, colle leggi 29 giugno 1882 e susseguenti di proroga, vennero messi in tempo a tornare agli antichi allibramenti, nel riparto dei rispettivi contingenti, godranno di questo beneficio fino alla attuazione del catasto stabilito dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª.

Art. 55.

(Art. 2 legge 7 luglio 1901, n. 321).

Le domande di voltura saranno fatte sopra modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e saranno presentate all'ufficio del Registro o delle successioni insieme con gli atti, civili o giudiziali, da sottoporsi alla registrazione, con

apposita copia od estratto di essi in carta libera, e per le denuncie dei trasferimenti in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione.

Il ricevitore, nei modi e termini da stabilirsi col regolamento, trasmetterà, all'Ufficio incaricato della conservazione del catasto le domande con le copie e gli estratti occorrenti per l'esecuzione delle volture.

Se le parti non vi provvedono, le copie e gli estratti saranno fatti in carta libera dal ricevitore del Registro, al quale, in tal caso, è dovuto un compenso di centesimi 50 per ogni pagina dell'originale riprodotto nella copia o nel l'estratto.

Tale compenso si liquida all'atto della registrazione ed è dovuto anche quando la registrazione si faccia senza pagamento di tassa.

Art. 56.

(Art. 3 legge 7 luglio 1901, n. 321).

Negli atti pubblici, negli atti giudiziali e nelle scritture private autenticate, che contengono trasferimenti di beni immobili, questi dovranno essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto. In luogo di tali indicazioni potrà essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 59 del presente testo unico.

A coloro che non osservassero le disposizioni del comma precedente, saranno applicabili le sanzioni stabilite dalla legge sul notariato (16 febbraio 1913, n. 89).

Art. 57.

(Art. 4 legge 7 luglio 1901, n. 321).

Quando avviene il frazionamento di una particella deve dalle parti esser prodotto, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, geometra o perito agrimensore e dalle parti, o per esse, da persona dalle medesime parti delegata, la quale potrà essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo.

Se il tipo non fosse prodotto, o se quello presentato non fosse regolare, si provvederà d'ufficio al suo rilevamento sul terreno a spese delle parti.

Art. 58.

(Art. 5 legge 7 luglio 1901, n. 321).

Nelle provincie in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, i possessori potranno rivolgersi agli uffici catastali facendone domanda in doppio esemplare, con l'indicazione dei numeri di mappa del catasto antico e di quelli del nuovo che debbono corrispondere, e con allegato un estratto autentico della mappa antica.

Gli uffici catastali, fatti gli opportuni riscontri, e con le cautele che verranno prescritte col regolamento, restituiranno alle parti richiedenti uno dei due esemplari della domanda con vidimazione indicante la presunta corrispondenza senza responsabilità dell'Amministrazione.

Art. 59.

(Art. 6 legge 7 luglio 1901, n. 321).

Saranno esenti da qualsiasi diritto, salvo la tassa di bollo:

a) i certificati ed estratti catastali richiesti dai notai, cancellieri, uscieri ed altri pubblici funzionari, per la redazione degli atti nei quali intervengono, o per essere allegati agli atti stessi, a' sensi dell'art. 56 del presente testo unico;

b) gli estratti di mappa da riprodursi come tipo di frazionamento, a' sensi dell'art. 57 del presente testo unico;

c) gli estratti di mappa e gli atti per il collegamento tra il vecchio e il nuovo catasto, a' termini dell'art. 58 del presente testo unico.

Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, di cui all'art. 58, sarà pure esente dalla tassa di bollo.

Le riproduzioni dei fogli di mappa, eseguite e messe in vendita a cura dello Stato, saranno assoggettate agli ordinari diritti ed alle tasse di bollo solamente quando debbono servire per un qualunque uso pubblico, come copia o estratti autentici delle mappe.

Art. 60.

(Art. 7 legge 7 luglio 1901, n. 321).

Se, per l'imperfezione o per l'insufficienza degli atti prodotti per la esecuzione delle volture, queste non potessero essere eseguite, l'Ufficio della conservazione del catasto inviterà le parti a presentare, entro un termine da stabilirsi col regolamento, gli atti e documenti complementari riconosciuti necessari.

Se le parti non ottempereranno all'invito e non presenteranno i documenti necessari, incorreranno nella pena pecuniaria da lire 10 a lire 50, e saranno poste a loro carico le spese che occorressero per raccogliere i documenti stessi.

Art. 61.

(Art. 9 legge 7 luglio 1901, n. 321).

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione del nuovo catasto da farsi in due esemplari identici delle mappe e dei registri catastali, da affidarsi l'uno alle Sezioni tecniche catastali, e l'altro agli uffici distrettuali delle imposte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1881.

REGIO DECRETO 30 novembre 1931, n. 1591.

Estensione al comune di San Severo delle disposizioni di leggi concernenti le opere di fognatura della città di Torino, ed approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle dette disposizioni nel Comune stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di San Severo, in provincia di Foggia, diretta ad ottenere l'estensione a favore del Comune stesso delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, numero 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, nonchè l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni medesime in detto Comune;

Esaminati gli atti;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno in data 30 settembre 1924, col quale fu approvato il progetto redatto, sotto la data del 29 aprile 1922, dalla Società Ingami e Scalvini, per la costruzione

della fognatura del comune di San Severo, ai sensi e per gli effetti della legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Veduti i pareri favorevoli espressi, ai termini dell'articolo 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta provinciale amministrativa di Foggia in data, rispettivamente, dell'8 e del 21 novembre 1930;

Sentiti i pareri favorevoli del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, nonchè l'art. 20 del regolamento 30 dicembre 1923, n. 2889;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di San Severo le disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799.

Art. 2.

È confermata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere contemplate dal progetto per la costruzione della fognatura del Comune suddetto, redatto, in data 29 aprile 1922, dalla Società Ingami e Scalvini, ed è assegnato il termine di due anni, dalla data di pubblicazione del presente decreto, per il compimento delle opere stesse.

Art. 3.

È approvato il testo unico del regolamento per il servizio delle immissioni nei canali della fognatura cittadina di San Severo, deliberato da quel podestà con atto in data 23 settembre 1931.

Tale regolamento sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 123. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1882.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1595.

Conferimento o riconoscimento di pensioni ad alcune categorie di funzionari dell'antico Regno d'Ungheria divenuti cittadini italiani in base alle norme emanate per Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere all'assegnazione delle pensioni ai personali ex regime austro-ungarico che, già pertinenti all'antico Regno d'Ungheria, ma non riconosciuti pertinenti dell'ex Stato libero di Fiume, sono divenuti cittadini italiani in virtù dell'Accordo di Nettuno del 20 luglio 1925, ovvero dei Regi decreti-legge 12 maggio 1927, n. 723, 2 dicembre 1928, n. 2698, e 9 aprile 1931, n. 410;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà conferita al prefetto di Fiume dal R. decreto 28 agosto 1924, n. 1448, nei riguardi della liquidazione delle pensioni al personale dell'ex Stato libero di Fiume, è estesa per gli assegni stessi ai personali ex regime austro-ungarico che, già pertinenti all'antico Regno d'Ungheria, ma non riconosciuti pertinenti dell'ex Stato libero di Fiume, siano divenuti cittadini italiani in virtù dell'Accordo di Nettuno del 20 luglio 1925, ovvero dei Regi decreti-legge 12 maggio 1927, n. 723, 2 dicembre 1928, n. 2698, e 9 aprile 1931, n. 410.

Le domande per conseguire la pensione diretta o di riversibilità, oppure il riconoscimento di pensioni già liquidate, devono essere prodotte, sotto pena di decadenza, al prefetto di Fiume, entro tre mesi a partire dal 31 dicembre 1931, ultimo termine stabilito per la presentazione delle domande per il conferimento della cittadinanza italiana.

Art. 2.

La decorrenza degli assegni sarà quella del 1° febbraio 1924, fissata dall'Accordo di Nettuno del 20 luglio 1925 per le pensioni da assegnarsi in seguito ad acquisto di cittadinanza di « pieno diritto », per « elezione » e per « opzione », casi previsti dal detto Accordo; o dalla data posteriore nella quale è divenuto pienamente operativo il decreto prefettizio di conferimento della cittadinanza « per concessione » agli effetti del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, e successivo.

Le liquidazioni delle pensioni *ex novo* devono essere fatte in base alle norme vigenti alla data dell'armistizio tanto pel computo del periodo utile agli effetti degli assegni, quanto per la misura di questi in corone austro-ungariche.

Il ragguaglio della corona austro-ungarica in lire italiane è stabilito, in conformità a casi analoghi, ad una lira per corona.

Tutti gli assegni suddetti s'intenderanno conferiti in via definitiva riservando alla Corte dei conti il proprio riscontro in sede di revisione dei pagamenti relativi alle pensioni liquidate *ex novo*.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 4. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1883**.

REGIO DECRETO 23 novembre 1931, n. **1594**.

Disposizioni per l'iscrizione negli albi degli ingegneri ed architetti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro i quali presentarono regolarmente domanda per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti, a norma degli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, hanno facoltà di chiedere che le Commissioni, di cui agli stessi articoli, riprendano in esame la loro domanda sulla base dei titoli e documenti già presentati e di quegli altri che ritenessero opportuno di esibire per meglio dimostrare il lodevole esercizio professionale.

La richiesta di riesame deve essere presentata, insieme con i documenti, al Ministero dell'educazione nazionale entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, anche se l'interessato abbia impugnato con ricorso al Consiglio di Stato o in altro modo la precedente deliberazione della Commissione.

Art. 2.

Ai membri delle Commissioni, menzionate nell'articolo precedente, possono essere aggiunti uno o più supplenti per ciascuna delle categorie dei componenti allo scopo di sostituire i membri effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Le deliberazioni delle Commissioni sono comunque valide se prese con la presenza di almeno tre membri docenti negli Istituti superiori, due liberi professionisti e di uno dei membri aggregati con voto consultivo, a termini dell'art. 9, comma 3°, della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici sono a carico dello Stato.

Ciascun richiedente deve versare all'ufficio del registro, quale contributo per le spese del concorso, la somma di lire cinquecento ed allegare alla domanda la ricevuta comprovante tale versamento.

Ai membri delle Commissioni giudicatrici sono corrisposte le indennità di trasferta previste, per i componenti le Commissioni in servizio dell'istruzione superiore, dal R. decreto 10 luglio 1924, n. 1368, ridotte del dodici per cento, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — GIULIANO — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 3. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1931.

Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Venezia per l'anno 1932.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Venezia approvato con decreto Ministeriale 18 marzo 1926-IV;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Venezia in ordine alla costituzione per l'anno 1932-X della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1932 la Deputazione della Borsa merci di Venezia è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:

1. Gatti Francesco.
2. Ravà cav. uff. Giulio.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

3. Bellemo Michele.
4. Carbone cav. uff. Achille.
5. Sarfatti cav. Riccardo.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Coccon comm. Domenico.
2. Antonelli Giulio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(8)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1931.

Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Padova per l'anno 1932.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Padova approvato con decreto Ministeriale 20 novembre 1925-IV;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova, in ordine alla costituzione per l'anno 1932-X della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1932 la Deputazione della Borsa merci di Padova è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:

1. Camilotti Ubaldo.
2. Agugiaro Silvio.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

3. Marzari cav. Giuseppe.
4. Castelletto comm. Giuseppe.
5. Vasoin Angelo.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Agostini Pietro.
2. Mario Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(9)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1931.

Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Fiume per l'anno 1932.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Fiume approvato con decreto Ministeriale 20 agosto 1930;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Fiume, in ordine alla costituzione per l'anno 1932-X della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1932 la Deputazione della Borsa merci di Fiume è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:

1. Poli cav. Emilio.
2. Susmel comm. prof. Edoardo.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

3. Cidri Ettore.
4. Massera avv. Giovanni.
5. Premuda Guido.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Ancona comm. Arturo.
2. Valli cap. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(10)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1931.

Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Napoli per l'anno 1932.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Napoli approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1925;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli, in ordine alla costituzione per l'anno 1932-X della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1932 la Deputazione della Borsa merci di Napoli è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:

1. Dal Fabro cav. Romualdo
2. Maglione comm. Tommaso.
3. Orefici comm. Odo.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

4. Grimaldi comm. dott. Paolo.
5. Jandoli comm. Raffaele.
6. Paolella cav. uff. Arturo.
7. Tobino comm. dott. Guglielmo.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Avella cav. Ercole.
2. Maffettone comm. Gennaro.
3. Nimmo comm. Giacomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(11)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1931.

Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Firenze per l'anno 1932.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Firenze approvato con decreto Ministeriale 25 maggio 1929;

Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze e dell'Istituto di emissione, in ordine alla costituzione per l'anno 1932-X della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1932 la Deputazione della Borsa merci di Firenze è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Donati gr. uff. dott. Nino, delegato governativo;
2. Checcucci Lisi Tobia, designato dall'Istituto di emissione.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

3. Romanelli cav. uff. Lorenzo.
4. Bolla gr. uff. prof. Giangastone.
5. Innocenti cav. uff. Attilio.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Del Vecchio cav. Paolo.
2. Di S. Clemente duca Simone Velluti Zati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(12)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1931.
Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Trieste per l'anno 1932.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Trieste approvato con decreto Ministeriale 16 maggio 1930-VIII;

Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trieste e dell'Istituto di emissione, in ordine alla costituzione per l'anno 1932-X della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1932 la Deputazione della Borsa merci di Trieste è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Valmarin Enrico, delegato governativo;

Designati dall'Istituto di emissione:

2. Lucatelli cav. uff. Carmelo.
3. Schoenfeld comm. Alfredo.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

4. Hecht Stefano.
5. Moravia Cesare.
6. Oblath cav. Emilio.
7. Viterbo Umberto.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Gianfrè cav. uff. Umberto.
2. Grioni Giacomo.
3. Venezian cav. Felice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(13)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1931.
Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Genova per l'anno 1932.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Genova approvato con decreto Ministeriale 20 agosto 1924;

Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova e dell'Istituto di emissione, in ordine alla costituzione per l'anno 1932-X della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1932 la Deputazione della Borsa merci di Genova è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Bocciardo comm. Ettore, delegato governativo;

Designati dall'Istituto di emissione:

2. Moro Tommaso.
3. Rolla cav. uff. dott. Ferdinando.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

4. Bertorello Achille.
5. Zini dott. Ettore.
6. Gismondi dott. Edoardo.
7. Parodi Alberto.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Mazzanti Giovanni.
2. Parodi Lorenzo.
3. Pedemonte Lorenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(14)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1931.
Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Milano per l'anno 1932.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Milano approvato con decreto Ministeriale 8 marzo 1930;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano e dell'Istituto di emissione, in ordine alla costituzione per l'anno 1932-X della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1932 la Deputazione della Borsa merci di Milano è costituita come segue:
Membri effettivi:
1. Menozzi prof. Angelo, senatore del Regno, delegato governativo;
Designati dall'Istituto di emissione:
2. Gavassi Emanuele.
3. Robbiani comm. ing. Amilcare.
Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
4. Besozzi comm. Cesare.
5. Olmo on. avv. Roberto, deputato al Parlamento.
6. Panza comm. Ernesto.
7. Sacchi gr. uff. Carlo.
Membri supplenti:
Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
1. Mischio Eugenio.
2. Mosca cav. Virgilio.
3. Ramponi dott. Anselmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(15)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1931.
Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Torino per l'anno 1932.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Torino approvato con decreto Ministeriale 22 gennaio 1929;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino e dell'Istituto di emissione, in ordine alla costituzione per l'anno 1932-X della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1932 la Deputazione della Borsa merci di Torino è costituita come segue:
Membri effettivi:
1. Calandra comm. dott. Antonio, delegato governativo;
Designati dall'Istituto di emissione:
2. Marsan dott. Riccardo Aymone.
3. Vianino on. cav. Giuseppe.
Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
4. Bisi S. E. comm. Tommaso.
5. Stradella dott. cav. Cesare.
6. Palli ing. Stefano.
7. Cravino comm. prof. Andrea.
Membri supplenti:
Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
1. De Fernex Marco.
2. Ceresa cav. Vincenzo.
3. Monti geom. Enrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(16)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1931.
Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Bologna per l'anno 1932.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Bologna approvato con decreto Ministeriale 7 ottobre 1930;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bologna, in ordine alla costituzione per l'anno 1932-X della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1932 la Deputazione della Borsa merci di Bologna è costituita come segue:
Membri effettivi:
Delegati governativi:
1. Todaro gr. uff. prof. Francesco.
2. Pini Giovanni.
Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
3. Melloni comm. Romeo.
4. Neri cav. Alfonso.
5. Tamburi cav. Guido.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Antola Giuseppe.
2. Orlandi dott. Cesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(17)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 843 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Bancovich Maria, nato a Villa Boscari (Sanvincenti) il 5 settembre 1874 e abitante a Pola, Monticchio n. 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pauro Fosca fu Matteo e di Maria Grubich, nata a Monticchio il 5 febbraio 1869 ed ai figli, nati a Monticchio: Natale, il 2 dicembre 1909 e Michele, il 26 agosto 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9300)

N. 834 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Matulich Eufemia, figlia del fu Antonio e di Preden Caterina, nata a Canfanaro il 15 settembre 1871 e abitante a Pola, via Giovia n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattioli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio illegittimo Mario, nato a Pola il 15 ottobre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9301)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 28 dicembre 1931-X, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1485, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1931, n. 289, recante disposizioni per la sistemazione edilizia dell'Ospedale civile di Venezia.

(144)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 28 dicembre 1931-X, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1521, recante provvedimenti per accelerare l'esecuzione delle opere di bonifica ».

(145)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 28 dicembre 1931 è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 16 novembre 1931, n. 1489, col quale si autorizza l'esecuzione, a cura ed a carico dello Stato, dei lavori di completamento dei restauri all'acquedotto del « Bottaccione » in Gubbio.

(146)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

29° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 22 aprile 1931 registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 214, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 dicembre 1931, n. 3583, lib. 1, vol. 14, col quale alla Ditta Henry Aveline e C., con sede in Catania ed elettivamente domiciliata presso la direzione delle proprie miniere in Ragusa, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di asfalto denominata « Cortolillo » sita in territorio del comune di Ragusa, provincia di Ragusa. Estensione ett. 15.75.

Decreto Ministeriale 22 aprile 1931 registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 215, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 dicembre 1931, n. 3584, lib. 1, vol. 14, col quale alla Ditta Henry Aveline e C. con sede in Catania ed elettivamente domiciliata presso la direzione delle proprie miniere in Ragusa, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di asfalto denominata « Dirubato » sita in territorio del comune di Ragura, provincia di Ragusa. Estensione ett. 7.65.

Decreto Ministeriale 28 maggio 1931 registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 285, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 4 dicembre 1931, n. 3374, lib. 1, vol. 14, con quale la concessione della miniera di asfalto denominata « Peschio Alto » sita in territorio del comune di Collepardo, provincia di Frosinone, è confermata in perpetuo a favore della Società anonima Industria Lombarda Bitumi Vernici Asfalti, con sede elettiva a Frosinone Scalo. Estensione ett. 37.50.

Decreto Ministeriale 28 maggio 1931 registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 284, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 4 dicembre 1931, n. 3377, lib. 1, vol. 14, col quale al marchese Alfonso Serlupi d'Ongran, rappresentato dal suo procuratore generale on. ing. Ettore Sighieri, domiciliato in Pisa, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « San Francesco » sita in località Monte dell'Opera nel territorio del comune di Bagni San Giuliano e Calci, provincia di Pisa. Estensione ett. 9.55.

Decreto Ministeriale 28 maggio 1931 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 303, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 dicembre 1931, n. 3580, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società anonima Unione Italiana Cementi, con sede in Torino e domicilio eletto in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, presso il signor geometra Giuseppe Liprandi, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Cavallera Verro » del territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 43.88.30.

Decreto Ministeriale 28 maggio 1931 registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 287, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 dicembre 1931, n. 3581, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società Talco e Grafite Val Chisone, domiciliata a Pinerolo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di talco siti in località « Saret della Roussa » del territorio del comune di Roure, provincia di Torino. Estensione ettari 16.48.81.

Decreto Ministeriale 28 maggio 1931 registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 286, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 dicembre 1931, n. 3585, lib. 1, vol. 14, col quale ai condomini rappresentati dal signor avv. Ferdinando Antoci, domiciliato a Ragusa, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di asfalto denominata « Petrulli Naftia » sita in territorio del comune di Ragusa, provincia di Ragusa. Estensione ett. 3.65.06.

Decreto Ministeriale 28 maggio 1931 registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 283, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 dicembre 1931, n. 3591, lib. 1, vol. 14, col quale la concessione di marna da cemento denominata « La Costa » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, accordata alla signora Calvi Luigia ved. di Edoardo Porta col decreto Ministeriale 29 luglio 1930, è trasferita alle eredi della concessionaria, signore Olga Porta fu Edoardo, Maria Porta fu Edoardo in Biscaretti, e Bianca Porta fu Edoardo in Grillo, rappresentate da quest'ultima domiciliata in Casale Monferrato. Estensione ett. 26.70.60.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 354, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 4 dicembre 1931, n. 3375, lib. 1, vol. 14, col quale al signor Buia Ernesto fu Michele domiciliato in Abano, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le acque termo-minerali delle sorgenti artificiali denominate « Buia Monte Ortone » in territorio del comune di Abano, provincia di Padova. Estensione ett. 2.22.38.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 352, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 4 dicembre 1931, n. 3376, lib. 1, vol. 14, col quale al signor Bregolato Andrea, domiciliato in Abano, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le due sorgenti di acqua termominerale, site in località « Vena d'oro » nel territorio del comune di Abano, provincia di Padova. Estensione ett. 0.45.84.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 395, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 dicembre 1931, n. 3586, lib. 1, vol. 14, col quale a favore del signor Pasqualini Abramo, Wohlauf Lydia ved. Tomasi e Tomasi Arrigo, Elvira, Ilda e Lidya, ciascuno per la propria parte, rappresentati dal primo residente a Bosentino, sono confermate e trasformate in concessione perpetua le investiture « Aurora e Maria » costituenti il tutto unico della miniera di pirite di ferro, denominata « Andreolle » compreso lo scavo ausiliario Leyla in territorio di Vigolo Vattaro, provincia di Trento. Estensione ett. 36.9.30.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 353, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 dicembre 1931, n. 3587, lib. 1, vol. 14, col quale al signor Sartori Luigi fu Antonio, domiciliato in Abano, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le acque termo-minerali delle sei sorgenti denominate « Maggiorato » esistenti in territorio del comune di Abano, provincia di Padova. Estensione ettari 1.27.46.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 69, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 4 dicembre 1931, n. 3373, lib. 1, vol. 14, col quale le investiture delle miniere di bauxite Yulius, Vinzenz, e Rudolf Grubenfeld, site in territorio del comune di Albona, provincia d'Istria, sono confermate in perpetuo, riunite in un'unica concessione che prenderà il nome di « Maria » e trasferite dalla Società anonima Carbonifera Arsa, alla Società anonima Mineraria Triestina, con sede in Trieste e domicilio eletto agli effetti del presente decreto, in Albona. Estensione ett. 45.11.60.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 58, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 4 dicembre 1931, n. 3378, lib. 1, vol. 14, col quale al signor Mioni Luigi fu Giovanni, domiciliato a San Pietro Montagnon, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le acque termo-minerali delle sorgenti site in località « Alla Stazione di Montegrotte » nel territorio del comune di San Pietro Montagnon, provincia di Padova. Estensione ett. 1.04.91.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 57, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 18 dicembre 1931, n. 3699, lib. 1, vol. 14, col quale a favore della Società Idrocarburi Nazionali, con sede in Firenze, è confermata fino al 15 gennaio 1946, la concessione della miniera di gas indrocarburati denominata « Pietramala » sita in territorio del comune di Firenzuola, (zone di Acqua Buia, Poggio Tignoso e Peglio), provincia di Firenze. Estensione ett. 2900.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1931 registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 148, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 dicembre 1931, n. 3582, lib. 1, vol. 14, col quale al signor Eugenio Maria Yuvenal, domiciliato a Pessinetto, è concessa per la durata di anni 20, decorrenti dalla data del presente decreto, la facoltà di coltivare i giacimenti di talco esistenti nella località « Pian della Rusa » in territorio del comune di Cerès, provincia di Torino. Estensione ett. 31.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1931 registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 149, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 dicembre 1931, n. 3589, lib. 1, vol. 14, col quale la concessione della miniera di manganese, denominata « Capo Becco » sita in territorio del comune di Carloforte, provincia di Cagliari, è confermata in perpetuo a favore della Società anonima Compagnia Mineraria Capo Rosso, con sede in Roma, e domicilio eletto a Carloforte presso la direzione tecnica della Compagnia. Estensione ett. 110.88.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1931 registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 150, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 dicembre 1931, n. 3590, lib. 1, vol. 14, col quale la concessione della miniera di manganese de-

nominata « Capo Rosso » sita in territorio del comune di Carloforte, provincia di Cagliari, è confermata in perpetuo alla Società anonima Compagnia Mineraria Capo Rosso, con sede in Roma, e domicilio eletto in Carloforte, presso la direzione tecnica della Compagnia. Estensione ett. 269.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1931 registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 145, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 dicembre 1931, n. 3592, lib. 1, vol. 14, col quale ai signori Actis Camillo e Gustavo, padre e figlio, residenti e domiciliati in Verrès, è concessa per la durata di anni 10, decorrenti dalla data del presente decreto, la facoltà di coltivare i giacimenti di talco, siti in località Arnax le Vieux, in territorio del comune di Verrès, provincia di Aosta. Estensione ett. 0.87.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1931 registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 156, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 18 dicembre 1931, n. 3698, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società anonima Atesina per Esplorazioni Minerarie, con sede in Trento, è trasferita la facoltà di coltivare la miniera di piombo, zinco, ed altri minerali associati, denominata « Quadrate » in territorio dei comuni di Fornace, Nogarè e Baselga di Pinè, provincia di Trento, già concessa alla Società anonima Wright e C. per la durata di anni 30. Estensione ett. 146.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1931 registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 154, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 23 dicembre 1931, n. 3780, lib. 1, vol. 14, col quale ai condomini rappresentati dal sig. Raffaele Rosapepe, domiciliato a Contursi, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale della sorgente denominata « Terme Rosapepe » sita in località di Pruno Sottano e Sant'Antonio, del comune di Contursi, provincia di Salerno. Estensione ett. 6.44.56.

Decreto Ministeriale 26 ottobre 1931 registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 281, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 23 dicembre 1931, n. 3779, lib. 1, vol. 14, col quale la concessione della miniera di lignite denominata « Poggio d'Avane » sita in territorio di Cavriglia, provincia di Arezzo, è confermata fino al 7 settembre 1935, a favore del signor avv. Gino Lauri nella qualità di curatore del fallimento della Società Valdarnese anonima Poggio d'Avane, domiciliato elettivamente ad Arezzo, presso il sig. Giovanni Droandi. Estensione ett. 37.10.

Decreto Ministeriale 3 novembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 160, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 15 dicembre 1931, n. 3579, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società anonima Miniera di Lavanchetto, con sede in Milano, rappresentata dal sig. dott. Alessandro Boni, con domicilio eletto in Crodo, provincia di Novara, è concessa per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare i giacimenti auriferi siti in località Lavanchetto e Caccia Grotto Meri nel territorio dei comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga, provincia di Novara. Estensione ettari 167.49.44.

Decreto Ministeriale 12 novembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 226, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 18 dicembre 1931, n. 3700, lib. 1, vol. 14, col quale al sig. avv. Paolo Vescia fu Aniello, domiciliato a Napoli, ed elettivamente a Centuripe, nella qualità di curatore speciale testamentario dell'eredità del duca di Gualtieri Nicolò Avarna fu Carlo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Marmora Gualtieri » sita in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna. Estensione ett. 18.93.55.

Decreto Ministeriale 12 novembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 215, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 18 dicembre 1931, n. 3701, lib. 1, vol. 14, col quale ai condomini rappresentati dal rev. can. Gioacchino Garofalo, domiciliato a Lercara, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Garofalo » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ett. 47.90.

Decreto Ministeriale 12 novembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 217, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 18 dicembre 1931, n. 3702, lib 1, vol. 14, col quale ai condomini rappresentati dal rev. can. Gioacchino Garofalo, domiciliato a Lercara, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Salemi Moscato Orlando », sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ett. 1.01.90

Decreto Ministeriale 12 novembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931. registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 225, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 18 dicembre 1931, n. 3703, lib. 1, vol. 14, col quale ai condomini rappresentati dal rev. can. Gioacchino Garofalo, domiciliato a Lercara, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Orlando Madore », sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ett. 0.55.10.

Decreto Ministeriale 12 novembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 224, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 18 dicembre 1931, n. 3704, lib. 1, vol. 14, col quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Orlando Croce », sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo, rappresentati dal sig. Ribaudo Francesco fu Vitale, domiciliato nel comune suddetto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera sopraindicata. Estensione ett. 1.32.30.

(147)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 1.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 gennaio 1932 - Anno X

Francia	77.21	Oro	377.82
Svizzera	383.50	Belgrado	—
Londra	66.81	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	72.20
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.675
New York	19.581	Consolidato 5 %	80.125
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	79.85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 87.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 17 settembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Coatz Mensi dott. Ugo, per incarico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 25 — Rendita: L. 10.000, consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 256 — Data: 20 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Franchi Saverio fu Giuseppe per conto della Prepositura di S. Martino in Villa Penna di Campli — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 505, consolidato 5 % 1 vaglia del Tesoro di L. 7,75, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 2 luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Maccagno Giovanni di Francesco per conto della Congregazione di carità di Riva Ligure e dell'Ospedale di S. Croce in Diano Castello — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 290,50, consolidato 3,50 % con decorrenza 1° gennaio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10118)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 21
dal 1° al 15 novembre 1931 - Anno X

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Alessandria	Sala Monferrato	B	—	2
Id.	Scandeluzza	B	—	1
Aosta (a)	Villanova Baltea	B	2	—
Avellino	Avella	B	—	1
Bari	Bari	O	—	1
Id.	Giovinazzo	O	—	1
Benevento	Mojano	B	—	1
Bologna	Budrio	B	—	3
Brescia	Borgosatollo	B	—	1
Catania	Mascali	B	—	1
Catanzaro	Badolato	O	—	1
Firenze	Firenze	B	—	1
Id.	Scandicci	B	—	1
Fiume	Castel Iablanizza	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Sansevero	E	-	1
Frosinone	Alatri	B	1	—
Id.	Ferentino	B	1	—
Id.	Fiuggi	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Veroli	B	—	1
Macerata	Macerata	B	—	1
Pavia	Cassolnovo	B	—	1
Id.	Magherno	B	—	1
Perugia	Perugia	B	—	1
Pescara	Cepagatti	O	—	3
Piacenza	Gragnano	B	—	1
Pistoia	Massa e Cozzile	B	—	1
Id.	Monsummano	B	—	1
Id.	Uzzano	B	—	1
Roma	Anzio	B	1	—
Id.	Fondi	B	1	—
Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Mazzano	B	1	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Rocca di Papa	B	1	—
Id.	Roma	B	—	1
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Buccino	(p)	1	—
Id.	Buonabitacolo	B	—	1
Sassari	Bonorva	B	1	—
Siracusa	Noto	B	—	1
Torino	Brusasco	B	—	1
Treviso	Loria	B	—	1
			17	35
Carbonchio sintomatico				
Aosta (a)	Caluso	B	1	—
Belluno	Livinallongo	B	—	1
Id	Sappada	B	—	1
Cuneo	Rocca de' Baldi	B	—	1
Gorizia	Circhina	B	2	—
Sassari	Calangianus	B	1	—
Id	Villanova	B	1	1
Torino	Poirino	B	—	1
Verona	Verona	B	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	B	—	1
			5	7
Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	B	—	5
Id.	Asti	B	—	1
Id.	Boscomarengo	B	—	1
Id.	Casal Cermelli	B	—	2
Id.	Castellazzo Bormida	B	—	1
Id.	Villadeati	B	—	1
Aosta (a)	Valperga	B	1	—
Id.	Villanova Baltea	B	7	—
Bergamo	Albino	B	—	3
Id.	Alzano Lombardo	B	—	1
Id.	Antegnate	B	—	1
Id.	Bariano	B	—	4
Id.	Bergamo	B	3	4
Id.	Brignano d'Adda	B	—	2
Id.	Casirate d'Adda	B	—	1
Id.	Cenate d'Argon	B	—	1
Id.	Cene	B	—	1
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	1
Id.	Covo	B	2	5
Id.	Lurano	B	—	2
Id.	Mapello	B	—	1
Id.	Martinengo	B	—	2
Id.	Nembro	B	—	1
Id.	Pagazzano	B	—	2
Id.	Parre	B	—	1
Id.	Pradalunga	B	—	1
Id.	Riviera d'Adda	B	2	—
Id.	Treviglio	B	1	2
Id.	Zogno	B	—	1
Bologna	Sala Bolognese	B	—	2
Brescia	Borgo S. Giacomo	B	—	2
Id.	Capriano-Azzano	B	—	3
Id.	Dello	B	—	2
Id.	Erbusco	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	3
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Pavone del Mella	B	—	1
Id.	Pompiano	B	—	1
Id.	Pontevico	B	—	4
Id.	Pontoglio	B	—	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	—	4
Id.	S. Gervasio Bresciano	B	—	1
Como	Alzate	B	—	2
Id.	Cabiate	B	—	1
Id.	Cantù	B	2	—
Id.	Carugo	B	1	—
Id.	Como	B	1	1
Id.	Costa Masnaga	B	1	—
Id.	Garzeno	B	6	2
Id.	Gera	B	2	—
Id.	Lomazzo	B	—	2
Id.	Robbiate	B	—	1
Id.	Seprio	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Como	Stazzona	B	2	—
Id.	Valmorea	B	1	—
Cremona	Casale Cremasco	B	—	2
Id.	Castelverde	B	—	1
Id.	Castelvisconti	B	—	2
Id.	Corte dei Cortesi	B	3	3
Id.	Cremona	B	—	1
Id.	Crotta d'Adda	B	1	—
Id.	Cumignano	B	1	—
Id.	Isola Dovarese	B	—	3
Id.	Malagnino	B	—	1
Id.	Persico Dosimo	B	—	1
Id.	Pescarolo	B	3	1
Id.	Pessina Cremonese	B	—	1
Id.	Pizzighettone	B	1	—
Id.	Robecco d'Oglio	B	1	—
Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Spinadesco	B	—	1
Id.	Stagno Lombardo	B	—	3
Id.	Torlino	B	—	1
Id.	Vailate	B	—	1
Id.	Vescovato	B	—	3
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	Guarene	B	—	1
Id.	Neive	B	—	1
Firenze	Sesto Fiorentino	B	—	1
Genova	Campomorone	B	—	1
Id.	Uscio	B	—	1
Id.	Valbrevenna	B	—	1
Milano	Casalmaiocco	B	—	2
Id.	Casalpusterlengo	B	—	1
Id.	Casteln. Bocca d'Adda	B	—	4
Id.	Castiglione d'Adda	B	—	1
Id.	Cologno Monzese	B	—	1
Id.	Colturano	B	—	1
Id.	Fombio	B	—	2
Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	Pregnana	B	—	1
Id.	Robecchetto	B	—	1
Id.	S. Fiorano	B	—	2
Id.	S. Giuliano Milanese	B	—	1
Id.	Secugnago	B	—	1
Id.	Triuggio	B	—	1
Novara	Carpignano	B	—	1
Id.	Castelli Cusiani	B	—	1
Id.	Galliate	B	—	1
Id.	Mergozzo	B	—	3
Id.	Novara	B	—	2
Parma	Golese	B	—	2
Id.	Sala Baganza	B	—	1
Id.	S. Lazzaro Parmense	B	—	2
Id.	Trecasali	B	—	1
Pavia	Belgioioso	B	—	2
Id.	Corteolona	B	—	1
Id.	Costa de' Nobili	B	—	1
Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Ottobiano	B	—	1
Id.	Robecco	B	—	1
Id.	Valeggio Lomellina	B	—	2
Piacenza	Cadeo	B	1	—
Id.	Caorso	B	—	1
Id.	Monticelli	B	—	1
Reggio Emilia	Poviglio	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Savona	Savona	B	—	1
Id.	Toirano	B	—	1
Sondrio	Cercino	B	1	—
Id.	Cino	B	1	—
Sondrio	Dubino	B	2	—
Torino	Corio	B	1	—
Id.	Mathi	B	1	1
Varese	Busto Arsizio	B	—	1
Id.	Gallarate	B	—	2
Vercelli	Arborio	B	—	1
Id.	Asigliano	B	—	1
Id.	Bianzè	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	—	1
Id.	Rive	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	1
			49	176
	Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Iesi	S	4	1
Aquila	Acciano	S	4	—
Id.	Aquila	S	8	—
Id.	Pereto	S	4	—
Id.	Pescina	S	—	5
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Cortona	S	8	1
Ascoli Piceno	Falerone	S	—	4
Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	1	—
Id.	Servigliano	S	—	1
Belluno	Belluno	S	—	1
Id.	Longarone	S	1	—
Id.	Pedavena	S	—	1
Id.	Santa Giustina	S	—	1
Bologna	Ozzano dell'Emilia	S	—	2
Id.	Sant'Agata Bolognese	S	—	1
Bolzano	Caldaro	S	—	1
Brescia	Lonato	S	—	1
Id.	Polpenazze	S	—	1
Id.	Salò	S	—	1
Campobasso	Campobasso	S	—	3
Id.	Casacalenda	S	11	5
Id.	Duronia	S	3	3
Id.	Lupara	S	5	3
Id.	Montecilfone	S	—	2
Id.	Palata	S	4	2
Id.	Pietracatella	S	1	—
Id.	Pietracupa	S	1	—
Id.	Riccia	S	—	3
Id.	S. Biase	S	—	3
Id.	S. Giuliano di Puglia	S	—	2
Chieti	Casalanguida	S	2	5
Id.	Cupello	S	—	4
Id.	Montenerodomo	S	8	—
Id.	S. Giovanni Lipioni	S	2	—
Id.	Scerni	S	—	5
Id.	Torricella Peligna	S	2	—
Cremona	Casalmaggiore	S	1	—
Cuneo	Fossano	S	—	1
Id.	Marene	S	—	1
Ferrara	Berra	S	8	—
Id.	Ferrara	S	7	3
Foggia	Casaln. Monterotaro	S	3	—
Id.	Pietramontecorvino	S	3	—
Id.	Torre Maggiore	S	—	1

Segue *Malattie infettive dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Gorizia	Circhina	S	—	3
Id.	Romans	S	—	1
Macerata	Porto Civitanova	S	—	1
Id.	Porto Recanati	S	1	—
Modena	Modena	S	11	—
Napoli	Marigliano	S	—	1
Id.	Poggiomarino	S	—	5
Id.	Pompei	S	—	4
Novara	Grignasco	S	—	1
Padova	Abano Terme	S	1	—
Id.	Cittadella	S	2	—
Id.	Padova	S	1	—
Id.	Teolo	S	1	—
Id.	Vigonza	S	—	2
Parma	Fontevivo	S	1	1
Pavia	Certosa di Pavia	S	—	1
Perugia	Lisciano Niccone	S	2	—
Id.	Marsciano	S	1	3
Id.	Perugia	S	—	3
Id.	Umbertide	S	1	—
Pescara	Farindola	S	—	1
Id.	Montebello di Bertona	S	—	1
Id.	Penne	S	—	5
Piacenza	Fiorenzuola	S	—	2
Pola	Antignana	S	—	4
Id.	Dignano	S	—	2
Id.	Gimino	S	—	6
Id.	Pisino	S	—	15
Ravenna	Lugo	S	—	1
Id.	Ravenna	S	—	2
Reggio Calabria	Bivongi	S	3	2
Reggio Emilia	Fabbrico	S	—	1
Salerno	Angri	S	—	1
Id.	Battipaglia	S	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	S	—	1
Id.	Sarno	S	—	2
Id.	Scafati	S	1	1
Siena	Castiglione d'Orcia	S	1	—
Id.	Rapolano	S	—	1
Teramo	Morro d'Oro	S	—	2
Id.	Mosciano S. Angelo	S	—	3
Id.	Notaresco	S	—	11
Id.	Sant'Omero	S	—	2
Id.	Teramo	S	—	1
Id.	Torricella Sicura	S	—	1
Terni	Narni	S	1	—
Trento	Peio	S	—	2
Id.	Termeno	S	—	2
Treviso	Asolo	S	—	1
Id.	Maser	S	—	1
Id.	Ponzano Veneto	S	—	1
Trieste	Trieste	S	1	10
Udine	Basiliano	S	—	1
Id.	Buia	S	—	1
Id.	Campoformido	S	—	1
Id.	Maiano	S	—	1
Id.	Palmanova	S	—	4
Id.	Povoletto	S	—	1
Id.	S. Maria la Longa	S	—	1
Id.	Udine	S	—	1
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
Id.	Cavarzere	S	—	1
Verona	S. Martino Buon Alber	S	—	1
Id.	Verona	S	—	1
Vicenza	Torri di Quartesolo	S	—	1
			124	194

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	2	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
Roma	Roma	E	—	1
			4	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Agrigento	Sciacca	E	—	1
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Mugnano del Cardin.	E	1	—
Id.	Pratola Serra	E	1	—
Id.	S. Mart. Valle Caud.	E	—	2
Id.	Tufo	E	1	—
Bari	Capurso	E	1	—
Grosseto	Grosseto	E	1	—
Napoli	Cimitile	E	1	—
Id.	Giugliano	E	1	—
Id.	Gragnano	E	—	1
Id.	Maddaloni	E	1	—
Id.	Marcianise	E	3	—
Id	Napoli	E	12	—
Id.	Nola	E	—	1
Id.	Palma Campania	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	2	—
Id.	S. Paolo	E	1	—
Id.	Sant'Antimo	E	1	—
Id.	Vico Equense	E	1	—
Potenza	Lavello	E	1	—
Salerno	Castel S. Giorgio	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Sarno	E	2	1
Id.	Serre	E	2	—
Id.	Siano	E	1	—
			38	6

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Cn	—	7
Id.	Chiaravalle	Cn	—	1
Id.	Iesi	Cn	—	1
Bergamo	Vertova	Cn	—	1
Campobasso	Castellino del Biferno	Cn	—	—
Modena	Modena	Cn	—	1
Id.	Id.	Fl	—	1
Napoli	Bacoli	Cn	—	1
Id.	Frattamaggiore	Cn	—	1
Id.	Grumo Nevano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	8
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Potenza	Ruoti	Cn	—	2
Roma	Roma	Cn	—	3
Viterbo	Tuscania	Cn	2	2
			2	33

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Pizzoli	O	1	—
Campobasso	Busso	E	1	—
Id.	Campobasso	E	4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Rogna.			
Campobasso	Campochiaro	E	1	—
Id.	Campodipietra	E	1	—
Id.	Campolieto	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id	Cantalupo del Sannio	E	1	—
Id.	Cercemaggiore	E	2	—
Id.	Civitanova del Sannio	E	2	—
Id.	Guardiaregia	E	1	—
Id.	Limosano	E	—	2
Id.	Pietracatella	E	5	—
Id.	Riccia	E	1	—
Id.	Ripabottoni	E	1	1
Id.	Ripalimosano	E	1	—
Id.	Sant'Elia a Pianisi	E	1	—
Id.	Toro	E	2	—
Id.	Trivento	E	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Id.	Pioraco	E	1	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Rieti	Greccio	O	—	2
Id.	Monte S. Giovanni	O	—	1
Id.	Poggio Moiano	O	2	—
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Ciciliano	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	—	1
Id.	Cori	O	—	1
Id.	Nemi	O	1	—
Id.	Roiate	O	1	—
Id.	Roma	O	3	2
Id.	Vicovaro	O	1	—
Terni	Terni	O	4	—
Viterbo	Bassanello	O	1	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Graffignano	O	1	—
Id	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Veiano	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Vitorchiano	O	1	—
			55	10

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Palombara	O	—	1
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Scrofano	O	1	—
			2	1

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	1	—
Bari	Gravina	O	1	—
Belluno	Belluno	B	1	—
Id.	Feltre	B	2	—
Id.	Longarone	B	1	—
Id.	Mel	B	7	1
Bologna	Molinella	B	3	—
Ferrara	Ostellato	B	—	1
Grosseto	Roccastrada	O	—	1
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Bomporto	B	—	1

Segue *Aborto epizootico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Camposanto	B	—	1
Id.	Carpi	B	2	—
Id.	Castelfranco	B	2	1
Id.	Finale	B	2	—
Id.	Maranello	B	—	1
Id.	Mirandola	B	—	1
Id.	Modena	B	8	1
Id.	Nonantola	B	1	1
Id.	Novi	B	—	4
Id.	Ravarino	B	1	—
Id.	S. Cesario	B	—	1
Novara	Soliera	B	1	1
Id.	Borgo Lavezzaro	B	1	—
Padova	Casalvolone	B	1	—
Parma	Correzzola	B	—	1
Id.	Lesignano de' Bagni	B	1	—
Piacenza	S. Lazzaro Parmense	B	—	1
Ravenna	Castelvetro	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Bagnacavallo	B	—	5
Roma	Scandiano	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Rovigo	Tivoli	B	1	—
Vicenza	Stienta	B	—	1
	Grisignano di Zocco	B	—	1
			43	25

Tubercolosi bovina

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Montevarchi	B	1	—
Foggia	Cerignola	B	—	1
			1	1

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Padova	Fontaniva	B	—	1
Rovenna	Conselice	B	—	1
Teramo	Teramo	B	—	1
			—	3

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bolzano	Chiusa	P	—	1
Chieti	Montenerodomo	P	1	—
Cosenza	Rossano	P	—	1
Cremona	Casalmorano	P	1	—
Id.	Genivolta	P	1	—
Padova	Abano	P	—	1
Id.	Cervarese	P	1	1
Id.	Monselice	P	—	1
Id.	Padova	P	3	—
Id.	Piazzola	P	2	—
Id.	Teolo	P	1	—
Rovigo	Adria	P	—	1
Id.	Badia Polesine	P	6	—
Id.	Castelmassa	P	—	1
Vicenza	Arcugnano	P	—	1
			16	8

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	25	45	52
Carbonchio sintomatico	8	10	12
Afta epizootica	22	132	225
Malattie infettive dei suini	40	111	318
Morva	3	4	5
Farcino criptococcico	7	26	44
Rabbia	9	15	35

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Rogna	8	43	65
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	3	3
Aborto epizootico	16	36	68
Tubercolosi bovina	2	2	2
Diarrea dei vitelli	3	3	3
Colera dei polli	7	15	24

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(10246)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad una cattedra di storia e geografia presso il Reale educandato femminile della SS. Annunziata in Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Veduto il R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;
Veduta la proposta del Consiglio di amministrazione del Reale educandato femminile della SS. Annunziata di Firenze per l'apertura del concorso per una cattedra di storia e geografia nel suddetto istituto;

Decreta:

È indetto un concorso ad una cattedra di storia e geografia presso il Reale educandato femminile della SS. Annunziata di Firenze ai sensi dell'art. 47 del predetto decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

Al detto concorso potranno essere ammessi soltanto coloro che prestino attualmente servizio fuori ruolo nei Reali educandati e nei Convitti nazionali, abbiano prestato un lodevole servizio complessivo di almeno un biennio alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale, e siano forniti del titolo di studio prescritto dall'articolo 21 del citato Regio decreto.

Il concorso è per titoli e per esami.

Le domande per l'ammissione al concorso dovranno essere presentate al presidente del Reale educandato femminile della SS. Annunziata di Firenze entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale del Ministero e corredate dei seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana;
2° atto di nascita;
3° certificato di regolare condotta civile, morale e politica;
4° certificato di sana costituzione;
5° titolo di studio.

L'esame verterà sulle materie comprese nella cattedra messa a concorso, e consisterà in una prova scritta e una orale.

Il Ministero dell'educazione nazionale nominerà la Commissione giudicatrice del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(34)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga del concorso bandito per un posto di alunno aggregato per l'architettura classica presso la Regia scuola italiana di archeologia in Atene.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1931-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1931-X, n. 290, col quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a un posto di alunno aggregato per l'architettura classica presso la Regia scuola italiana di archeologia in Atene per il primo semestre dell'anno 1931-32;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza del concorso medesimo;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli per il concorso a un posto di alunno aggregato per l'architettura classica presso la Regia scuola italiana di archeologia in Atene, è fissato al 31 gennaio 1932 - Anno X.

Roma, addì 16 dicembre 1931 - Anno X.

p. *Il Ministro*: DI MARZO.

(32)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.